

Prot.:274118/RU

Roma, 28 luglio 2021

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

**VISTO** l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 14-*bis*, comma 1 della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, il quale stabilisce che i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15 e 10 per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al 10 e al 5 per cento dal 1° agosto 2021, al 20 e 15 per cento dal 1° gennaio 2022 e al 25 e 20 per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli;

**VISTO** l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il quale stabilisce che *“entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”*;

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 24 dicembre 2014 - Procedure tecniche per la determinazione del consumo, equivalente alle sigarette, dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art.2 che prevede, tra l'altro, ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti della specie, che siano sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione, applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012;

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 20 gennaio 2015, prot. n. 6615, che, in attuazione del citato provvedimento del 24 dicembre 2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali, il consumo equivalente ad 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 14 gennaio 2021 n. 16500/RU, con la quale, tra l'altro, è stato determinato, per l'anno 2021, il PMP-sigarette, ai sensi dell'art.39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pari a euro 258,00 il chilogrammo convenzionale;

**RITENUTO** di conseguenza che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette è pari ad euro 154,28 corrispondente ad euro 0,15428 per sigaretta convenzionale;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali grava un'accisa pari a € 0,86860 e che, pertanto, su tale valore è da calcolare per millilitro di prodotto liquido da inalazione l'imposta di consumo pari al 10 per cento e al 5 per cento di detto importo rispettivamente per i prodotti con o senza nicotina;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,086860 il millilitro e a € 0,043430 il millilitro.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna